



00198 Roma - Via Aniene, 14  
T. 06.48.07.35.01 - F. 06.48.07.35.48  
mefop@mefop.it  
mefospa@pec.it  
[www.mefop.it](http://www.mefop.it)

# Risposta alla consultazione Covip

---

**Pubblica consultazione – Schema delle ‘Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza’, predisposte a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.**

**Mefop**  
Tel. 06.48.07.3530  
Email. [Mefop@mefop.it](mailto:Mefop@mefop.it)

## Considerazioni di carattere generale

In premessa, ci preme sottolineare l'apprezzamento per l'attività svolta dall'Autorità di vigilanza in merito alla complessiva opera di revisione delle disposizioni in materia di trasparenza e elaborazione di schemi semplificati della documentazione informativa da rendere disponibile ad aderenti e beneficiari. Si condivide altresì il richiamo allo sviluppo di sistemi telematizzati di dialogo con la platea degli iscritti.

La valutazione di Mefop si articola sia sul complessivo documento di consultazione, sia sugli esempi sviluppati da Covip come strumento di ausilio nella predisposizione dei documenti informativi.

Le osservazioni sono di seguito riportate seguendo l'ordine dei paragrafi dello Schema delle "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza".

In via generale si chiede di precisare se le regole di trasparenza ivi contenute sostituiscano ogni precedente deliberazione Covip attinente questa materia, compresa la delibera del 25 maggio 2016 relativa alla raccolta delle adesioni. In merito alle informazioni essenziali da riportare nella documentazione informativa da consegnare all'atto dell'adesione, si ravvisano elementi di comunanza con gli schemi di PEPP KID di cui all'art. 26 del Regolamento UE 2019/1238 sul Prodotto Pensionistico Individuale PanEuropeo posti in consultazione da EIOPA (Cfr. Approaches for regulating key aspect of the PanEuropean Personal Pension Product del 2 dicembre 2019): ci si riferisce in particolare alla struttura delle Informazioni chiave per l'aderente, Scheda Presentazione, Premessa, Quali prestazioni puoi ottenere. Pur condividendo la scelta di tentare di promuovere, per quanto possibile, un approccio volto a confrontare prodotti profondamente diversi, si ritiene che la complessità della normativa italiana dei fondi pensione e la varietà delle opzioni di liquidazione richiedano una più dettagliata articolazione. In particolare, sarebbe utile esplicitare le condizioni necessarie per la richiesta delle erogazioni già all'interno della documentazione informativa obbligatoria da consegnare al momento dell'iscrizione, non essendo sufficiente un rinvio alla sezione "Dove trovare ulteriori informazioni" per avere contezza di tali aspetti che si reputano essenziali per la trasparenza.

Si suggerisce infine di fornire indicazioni più puntuali sulla tempistica di adeguamento: soprattutto con riguardo ai fondi pensione che, in considerazione della precedente normativa, non erano tenuti a predisporre la Nota informativa e a redigere i "progetti esemplificativi" si auspicano idonei tempi di adeguamento. Analoghi tempi congrui dovrebbero essere previsti per l'implementazione dei sistemi telematici di gestione delle pratiche ritenendosi sul punto opportuna una distinzione fra

adempimenti obbligatori e altri che, sebbene auspicabili, debbano intendersi meramente facoltativi; una generalizzata obbligatorietà potrebbe risultare inutilmente onerosa in relazione alle specifiche caratteristiche dei singoli fondi pensione.

Si apprezza la predisposizione di esempi dei nuovi documenti. In sede di confronto con i fondi pensione soci è emersa la richiesta di elaborare altresì degli esempi che tengano conto delle peculiarità dei fondi pensione preesistenti.

## Relazione illustrativa

Dalla relazione si legge: *“Il testo sostituisce le precedenti disposizioni dettate dalla COVIP in materia di trasparenza (ivi comprese le Circolari)”*

Si chiede di precisare se la delibera Covip 25 maggio 2016 recante il Regolamento sulle modalità di adesione (menzionata nelle presenti istruzioni unicamente per l'adesione on line) sia fatta salva.

Se la menzionata delibera fosse da intendersi assorbita dalle presenti disposizioni, risulterebbe poco chiara la sorte di alcune previsioni della stessa. Ci si riferisce in particolare alle seguenti: art. 7 sulle modalità di adesione (compreso il comma 6 concernente l'obbligo di conservazione da parte del soggetto collocatore della scheda costi di altro fondo sottoscritta dall'aderente); artt. 8 e 9 concernenti luoghi e soggetti preposti alla raccolta delle adesioni; art. 11 relativo alle regole di collocamento.

Se invece si ritenesse di confermare la vigenza della delibera Covip 25 maggio 2016, sarebbe necessario apportare specifiche novelle al testo, in relazione ai fondi attualmente esentati dal rispetto di detta delibera. In ogni caso si reputa essenziale chiarire la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, prevedendo tempi congrui per l'adeguamento.

Si chiede di precisare se il precedente schema di modulo di adesione, di cui alla citata delibera Covip 25 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni, sia mantenuto con le precisazioni indicate nelle presenti istruzioni o se debba intendersi superato dalle informazioni essenziali riportate in questa sede. Sarebbe utile infine chiarire in un unico schema riepilogativo l'elenco degli adempimenti riferibile a ciascuna tipologia di fondo pensione con relativa tempistica di adeguamento.

## Sezione I – Disposizioni di carattere generale

### 1. Premessa

### 2. Principi generali

Anche in questa sede vale quanto riportato in premessa in merito all'opportunità di specificare se le regole di collocamento di cui alla delibera Covip 25 maggio 2016 continuino a trovare applicazione o se si intendano totalmente assorbite e superate dalle presenti disposizioni.

### 3. Definizioni

Si suggerisce di riportare tra le definizioni quella relativa agli *iscritti differiti* vista la rilevanza che tale formulazione ha nell'ambito di applicazione delle presenti istruzioni. A tal fine potrebbe essere utile replicare quanto previsto nel glossario Covip (<https://www.covip.it/?p=2970>), in coerenza con le segnalazioni del manuale statistico, secondo cui sono iscritti differiti i “*soggetti che hanno perso i requisiti di partecipazione al fondo, ma hanno maturato il requisito di anzianità previsto per la prestazione pensionistica del fondo stesso, la cui erogazione risulta tuttavia differita al raggiungimento dei requisiti previsti dal regime obbligatorio*”.

### 4. Regole generali di redazione

Riteniamo ottimale l'intento di semplificazione e condivisibili le misure finalizzate a migliorare la comunicazione (cfr. iconografia; forma grafica).

Tuttavia, si rileva che l'icona “busta da lettera” per identificare l'e-mail e la pec potrebbe non essere molto predittiva. La busta da lettera è infatti associata mentalmente alla posta cartacea e non a quella elettronica. L'uso della “@” chiocciola potrebbe meglio rappresentare questo canale.

## Sezione II – Gli annunci pubblicitari

### 1. Premessa

### 2. Ambito di applicazione

### 3. Criteri per la predisposizione degli annunci pubblicitari

Le disposizioni sugli annunci pubblicitari, sia nella versione precedente sia in quella attualmente in consultazione, fanno riferimento al profilo di rischio del comparto. Questa informazione, tuttavia, non è presente nelle indicazioni relative alla Nota Informativa, pertanto si chiede di eliminarne il riferimento dalle presenti istruzioni sugli annunci pubblicitari.

## Sezione III - La Nota informativa per i potenziali aderenti

### 1. Premessa

### 2. Ambito di applicazione

Poiché l'ambito di applicazione delle Istruzioni sulla trasparenza è oggi esteso a tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita con almeno 1000 aderenti attivi al 31 dicembre dell'anno precedente, si chiede di precisare i tempi di adeguamento previsti per i fondi preesistenti con meno di 5000 iscritti che, in base alla delibera Covip 25 maggio 2016, potevano derogare alle regole ivi previste con particolare riguardo alla predisposizione, deposito e aggiornamento della Nota informativa, della scheda costi e del documento La mia pensione complementare/quanto potresti ricevere quando andrai in pensione.

Inoltre si chiede conferma in merito al fatto che tutti i fondi pensione senza eccezioni, compresi quelli chiusi al collocamento, debbano predisporre e rendere pubblica la scheda dei costi e se, come previsto dalla circolare Covip n. 1899 del 28 aprile 2017 (<http://www.covip.it/wp-content/uploads/1899-Circolare1.pdf>) permane per tutti l'obbligo di inviare il relativo link alla Covip per la pubblicazione nella sezione apposita del sito dell'Autorità.

### 3. Altre regole di redazione

### 4. Deposito, aggiornamento e diffusione

Visto il diffuso e a volte dsorganico utilizzo dei supplementi per la comunicazione degli aggiornamenti di alcune sezioni della Nota informativa, si chiede di precisare se variazioni che non interessino i soggetti coinvolti debbano comportare il deposito dell'intera nota aggiornata o se viceversa si necessita di preventiva autorizzazione formale dell'Autorità.

Analogamente, qualora dovesse essere modificato soltanto il modulo di adesione è possibile comunicare unicamente l'aggiornamento del modulo riportando la nuova data di decorrenza della validità dello stesso oppure occorre aggiornare e ridepositare l'intera nota?

Si chiede inoltre di precisare se i documenti allegati alla Nota informativa e, nella specie, il documento sulle anticipazioni, il documento sul regime fiscale e il documento sulle rendite debbano essere obbligatoriamente depositati in Covip e se tale deposito debba avvenire contestualmente al deposito e all'aggiornamento della nota informativa. Mancano infatti disposizioni di dettaglio sulla obbligatorietà di tali documenti e sulle regole relative alla loro comunicazione a Covip e successivo aggiornamento.

Con riferimento ai fondi preesistenti, anche al fine di uniformare la disciplina relativa alla data di deposito, si suggerisce di valutare l'estensione dei canali telematici.

### 5. Schema di Nota informativa

#### Parte I - Le informazioni chiave per l'aderente

Si suggerisce di precisare che questa è la documentazione minima da consegnare all'atto dell'adesione esplicita e da trasmettere unitamente alla lettera di benvenuto ad aderenti taciti e contrattuali. Questi ultimi non devono quindi compilare il modulo di adesione; potranno piuttosto cambiare comparto o attivare l'ulteriore contribuzione mediante la modulistica pubblicata sul sito e trasmessa unitamente alle Informazioni chiave.

Scheda Presentazione

Pur apprezzando l'opera di snellimento delle informazioni riportate si suggerisce di riepilogare le condizioni minime necessarie per l'accesso alle varie forme di liquidazione.

**Premessa**

- *Quali prestazioni puoi ottenere:* nella descrizione delle prestazioni non si fa in alcun modo riferimento al fatto che l'erogazione di alcune prestazioni è subordinata al possesso di alcuni requisiti (ad es: 8 anni di partecipazione per anticipazione prima casa...), né alla percentuale massima di posizione individuale richiedibile. Si propone inoltre di inserire un riferimento alle eventuali prestazioni accessorie e di riportare in maniera tabellare le informazioni minime. Potrebbe essere opportuno prevedere che, in caso di partecipazione di aderenti del settore pubblico, la forma pensionistica interessata riporti separatamente le diverse fattispecie di prestazione ed i relativi requisiti di accesso.

TIPO DI PRESTAZIONE	QUANDO PUOI RICHIEDERE
RENDITA e/o CAPITALE	Al pensionamento.
ANTICIPAZIONI	Per acquisto/ristrutturazione prima casa e altre cause dopo 8 anni di partecipazione. Per spese sanitarie fin da subito.
RISCATTO PARZIALE e/o TOTALE	Per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso.
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)	In caso di cessazione del lavoro quando manchino non più di 5 anni all'età della pensione di vecchiaia oppure con almeno 2 anni di inoccupazione quando manchino non più di 10 anni all'età della pensione di vecchiaia
PRESTAZIONI ACCESSORIE	....

In particolare in merito alla RITA valutare se occorre recuperare le informazioni essenziali che Covip prescriveva di riportare in Nota informativa (sezioni 1 e 2) con la circolare n. 888/2018 (dettaglio

dei requisiti di accesso, periodicità di erogazione dell'erogazione frazionata, indicazione del comparto più prudente di destinazione in assenza di diversa indicazione dell'interessato).

### ***Le opzioni di investimento***

#### ***I comparti***

#### ***Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione***

Si apprezza la scelta di inserire le informazioni sulle proiezioni pensionistiche all'interno delle Informazioni chiave, senza la necessità di consegnare un documento aggiuntivo, e l'estensione della previsione a tutte le forme di previdenza complementare. Dal momento che attivare un sistema di calcolo delle proiezioni necessita di un investimento da parte dei fondi pensione si richiede di chiarire i tempi di adeguamento per i fondi che, prima delle presenti istruzioni, non erano destinatari di tale previsione.

Si apprezza anche la scelta di semplificare il numero di proiezioni da riportare in questa sezione. Tuttavia, relativamente all'esempio allegato al documento in consultazione, si rileva come la colonna della tabella in cui si dovrebbe riportare il valore della posizione al momento del pensionamento abbia come intestazione il termine "Capitale". Si ritiene che una simile intestazione possa essere fuorviante e indurre erroneamente il potenziale aderente a ritenere che la tabella riporti la possibile prestazione in capitale e la prestazione in rendita che potrebbe essere conseguibile al pensionamento. Sarebbe preferibile l'uso di intestazioni come "Posizione finale" o "Risorse accumulate".

In ultimo si potrebbe usare l'occasione di un rinnovo delle modalità di presentazione delle proiezioni per aggiungere anche uno scenario pessimistico accanto a quello medio. Fin dalla prima consultazione in merito al Progetto Esemplificativo, l'Autorità aveva infatti ragionato sulla possibilità di introdurre anche la dimensione del rischio nelle proiezioni, per poi preferire una semplificazione. Successivamente, l'Autorità ha anche avviato una pubblica discussione sul documento "La rappresentazione del rischio nella stima della pensione complementare", confermando la propria volontà nell'affrontare il tema. In un momento nel quale i mercati finanziari hanno spesso mostrato la possibilità di realizzare crisi molto serie, diventa ancora più importante dare agli aderenti una maggiore visione dell'effetto della volatilità anche in termini numerici. Nell'attuale schema in consultazione, inoltre, manca un'avvertenza che spinga gli iscritti a valutare come un investimento più rischioso offra rendimenti maggiori ma potrebbe comportare perdite più

consistenti (si indica soltanto che “la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione”).

Si potrebbe quindi limitare la proiezione a un unico importo di contribuzione e aggiungere accanto allo scenario medio anche uno scenario pessimistico.


### ***Cosa fare per aderire***

Con riferimento alle modalità di trasmissione del modulo al fondo pensione, si suggerisce di precisare che è ammessa la possibilità di inviare in copia il modulo via pec o mediante posta elettronica ordinaria, sia da parte degli incaricati della raccolta delle adesioni che dai singoli aderenti, fermi restando i dovuti presidi e controlli.

Si suggerisce inoltre di richiedere al fondo di specificare la data di decorrenza dell'adesione (es. l'adesione si intende conclusa a seguito della ricezione del modulo da parte del fondo).

### ***I rapporti con gli aderenti***

- Le informazioni contenute in questo paragrafo potrebbero essere schematizzate anziché proposte in maniera discorsiva. Di seguito una proposta:



### ***Dove trovare ulteriori informazioni***

## Scheda I costi

### *I costi nella fase di accumulo*

#### *L'indicatore sintetico dei costi (ISC)*

Si chiede di precisare come debbano essere considerati i costi relativi agli investimenti in FIA, tenendo conto delle prassi in essere, atteso che l'investimento sottoscritto è richiamato progressivamente, nonchè in relazione al rendimento ipotetico da considerare.

### *I costi nella fase di erogazione*

## Scheda - I destinatari e i contributi

In caso di contributi contrattuali specificare anche i relativi comparti di destinazione

## Parte II - Le informazioni integrative

### Scheda Le opzioni di investimento

#### *Che cosa si investe*

#### *Dove e come si investe*

Specificare i comparti di destinazione per contributi contrattuali

Prevedere un riferimento alla gestione diretta, ove presente.

#### *I rendimenti e i rischi dell'investimento*

La frase: *“Il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è a tuo carico. In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.”* ha una accezione prettamente negativa nella prima parte (la dicitura “è a tuo carico” fa presupporre una perdita, non un guadagno) e nella seconda parte non è in sé corretta (in presenza di una garanzia il rischio non è limitato, ma assente). Si propone di eliminare la frase, dato che il paragrafo risulta comunque esaustivo.

## ***I rendimenti e i rischi dell'investimento***

### ***La scelta del comparto***

Si suggerisce di non prevedere un obbligo in capo ai fondi circa la ricompilazione periodica del Questionario di autovalutazione, quanto piuttosto la possibilità di rendere accessibile lo stesso all'iscritto (come fosse uno strumento per orientarsi nel risparmio previdenziale). Tale previsione determinerebbe una serie di problematiche operative, ad esempio, quale valore/effetto attribuire ad un Questionario: 1. compilato in maniera difforme dal/dai precedente; 2. firmato dai rappresentanti del minore (caso del fiscalmente a carico); 3. in caso di opzione Life cycle; 4. riferito ad un iscritto che ha appena effettuato uno Switch; 5. in caso di allocazione della posizione su più comparti di investimento.

### ***Fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario (ESG)***

### ***Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati***

### ***Dove trovare ulteriori informazioni***

### ***I comparti. Caratteristiche***

In merito al paragrafo i comparti, orizzonti temporali, breve, medio, ecc., si potrebbe eliminare il riferimento "dal pensionamento", visto che, non trattandosi di una data univoca, potrebbe creare confusione, salvo il caso che la Covip fissi in via generale tale data.

### ***I comparti. Andamento passato***

### **Scheda Le informazioni sui soggetti coinvolti**

Si ritiene opportuno inserire l'indicazione degli incarichi relativi alle funzioni fondamentali senza distinzione tra fondi negoziali/preesistenti e fondi aperti. Precisare che i fondi preesistenti a gestione assicurativa non devono avere il depositario.

### ***Le fonti istitutive [per i fondi pensione negoziali/preesistenti]***

### ***Il soggetto istitutore/gestore [per i fondi pensione aperti e per i PIP]***

*Gli organi [per i fondi pensione negoziali/preesistenti]*

*Il Responsabile [per i fondi pensione aperti e per i PIP]*

*La gestione amministrativa [eventuale]*

*Il depositario [per i fondi pensione negoziali/preesistenti e per i fondi pensione aperti]*

*I gestori delle risorse*

*L'erogazione delle rendite*

*Le altre convenzioni assicurative [eventuale]*

*La revisione legale dei conti*

*La raccolta delle adesioni*

*Dove trovare ulteriori informazioni [per i fondi pensione negoziali/preesistenti]*

Si suggerisce di eliminare l'indicazione "altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione" in quanto priva di valore informativo oppure indicare in maniera esaustiva i documenti obbligatori.

## **Modulo di adesione**

Come già detto in precedenza, si chiede di precisare se sarà previsto un nuovo schema di modulo di adesione in sostituzione di quello valido dal 2017 o se permane la validità di quel precedente schema con le peculiarità riportate nelle presenti istruzioni.

Si chiede, in particolare, di precisare se è ancora prevista la conservazione agli atti del soggetto collocatore della eventuale scheda costi di altro fondo appositamente sottoscritta o se è sufficiente che l'aderente dichiari di averne preso visione; risulta dubbio inoltre se, anche alla luce delle nuove disposizioni, il modulo debba essere firmato anche dal soggetto collocatore laddove non si proceda con adesione via web.

Precisare che il modulo di adesione non deve essere compilato da aderenti taciti e contrattuali; questi ultimi per esplicitare le scelte circa il cambio comparto e l'attivazione di ulteriore contribuzione utilizzano moduli appositamente predisposti dai fondi pensione.

Il questionario di autovalutazione non ha subito modifiche. Tuttavia, alla luce delle nuove disposizioni in materia di produzione delle proiezioni personalizzate, si ritiene che la risposta eventualmente data alla domanda 3 (A che età prevede di andare in pensione?) non debba essere quella da usare per il calcolo delle proiezioni personalizzate e che l'eventuale indicazione dell'aderente dovrà essere, se del caso, fornita esplicitamente mediante altre modalità definite dal fondo.

In considerazione della specifica presente nel Questionario di Autovalutazione vigente, si suggerisce di valutare di eliminare la richiesta di compilazione del Questionario in caso di opzione per il percorso life-cycle o di frazionamento della posizione individuale su più comparti.

In merito all'avvertenza da inserire nel modulo di adesione di fondi negoziali e preesistenti per le posizioni "prive di consistenza" si evidenziano, anche in questa sede, le considerazioni già svolte da Mefop in occasione della consultazione sui nuovi schemi di statuto e regolamento dei fondi pensione. Più in dettaglio, non è chiaro il significato di "posizione priva di consistenza". Si intende con saldo zero o con saldo inferiore a una certa soglia considerata irrilevante (es. 100 euro come per l'esonero dall'obbligo della comunicazione annuale o inferiore ai costi applicati)? L'automatismo della cancellazione della posizione (subordinato al mancato versamento di contributi almeno 60 giorni prima del decorso dell'anno) comunque potrebbe risultare inopportuno potendosi riscontrare ipotesi di omissioni contributive. Inoltre, per gli iscritti contrattuali è altamente probabile che si verificano casi di posizioni poco rilevanti soggette a contribuzione intermittente e quindi con saldo molto esiguo. Sarebbe pertanto preferibile che la disposizione sia attivabile discrezionalmente dal fondo, come previsto nello schema di regolamento dei fondi pensione aperti mediante clausola risolutiva espressa. A livello operativo, si dovrebbe poi chiarire da quale momento decorre l'anno per gestire la posizione nulla/sottosoglia e con quale modalità sarebbe opportuno comunicare all'interessato quella che (in particolare per le adesioni già in essere) rappresenterebbe una risoluzione del contratto.

Si richiede di chiarire meglio, indicando specificatamente la normativa applicabile ai fondi negoziali (salva l'ipotesi dell'adesione online), il passaggio relativo alle "modalità, e relativi termini, con le quali l'aderente può eventualmente esercitare il diritto di recesso o di ripensamento".

## **Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore sintetico dei costi**

Si chiede di precisare come debbano essere considerati i costi relativi agli investimenti in FIA, tenendo conto delle prassi in essere, atteso che l'investimento sottoscritto è richiamato progressivamente.

## **Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo**

## **Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento del benchmark al netto della tassazione**

## **Nota metodologica per il calcolo dell'indicatore di turnover di portafoglio**

# **Sezione IV – Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari**

## **1. Premessa**

## **2. Ambito di applicazione**

Non è chiaro se gli adempimenti per i fondi a prestazione definita sono da applicarsi anche per le sezioni a prestazione all'interno di un Fondo "con una sezione a contribuzione definita", anche con diverse forme di articolazione all'interno di una singola sezione. Ad es in caso di sezioni a prestazione definita rivolte a pensionati il documento "Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di erogazione" deve essere trasmesso?

### 3. Altre regole di redazione

È apprezzabile lo snellimento e la schematizzazione delle informazioni, per permettere all'iscritto di visualizzare in maniera più chiara e diretta i dati e le sezioni di interesse.

Nella sezione: 5. Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiari - A. Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo, si propone una versione alternativa delle modalità di rappresentazione tramite icone e di labeling delle diverse voci di entrate e uscite, al fine di renderle più sintetiche e predittive.

Nella nostra proposta:

- le voci *Entrate contributive* e *Altre Entrate* sono state accorpate in un'unica voce *Hai versato*.
- la voce *Uscite* è stata modificata in *Hai richiesto* e l'icona associata diventa un modulo, poiché a nostro avviso l'idea che occorre dare è che questi soldi non sono stati persi, volati via, ma sono stati richiesti e incassati dall'iscritto
- L'icona *Risultato della gestione* è stata modificata con un grafico di andamento che sottolinea la volatilità, a differenza dall'immagine della pila di soldi che potrebbe creare nell'iscritto la sola aspettativa di un rendimento positivo

### 4. Diffusione

Si rinvia a quanto indicato in seguito circa l'esigenza di adottare soluzioni "responsive". Data l'indicazione della facoltà di prevedere l'applicazione dei costi in caso di invio dei prospetti in formato cartaceo, si chiede di chiarire se debba essere fatto o meno uno specifico richiamo di questi all'interno della Scheda costi della Nota informativa. Si segnala, infatti, la possibile difficoltà di definire puntualmente tali importi. Inoltre, poiché tale facoltà è inserita in un contesto più ampio, si chiede di specificare se tale opzione riguardi o meno tutte le informative alle quali si riferisce la Sezione IV (informative periodiche in fase di accumulo, altre eventuali da fornire in corso d'anno, i diversi prospetti di liquidazione delle prestazioni).

## 5. Schemi di comunicazioni agli aderenti/beneficiary

Il primo terzo della pagina andrebbe lasciato vuoto così da consentire l'inserimento dei recapiti dell'iscritto ed evitare l'invio di una pagina bianca in più per la postalizzazione.

### A. Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo

In linea generale, si suggerisce di inserire come sottotitolo la definizione “Comunicazione Periodica”, in quanto maggiormente indicativa dei contenuti del documento in oggetto.

Le informazioni relative alla erogazione della RITA dovranno continuare ad essere fornite nella comunicazione annuale? Se sì, si reputa opportuno specificarlo riprendendo quanto prescritto dalla circolare Covip n. 888/2018 (pagg. 5 e 6) in merito al numero di rate erogate, sulla fiscalità applicata, alla data in cui sarà erogata l'ultima rata di RITA ecc...

Si riscontra nella prassi la presenza di taluni soggetti che hanno più di una adesione nello stesso fondo pensione. Questa situazione si presenta tipicamente nelle forme ad adesione individuale, dove talvolta si tratta di errori della rete di collocamento che registra una nuova adesione invece di una contribuzione verso una posizione già attiva. Altre volte si tratta di scelte volontarie dell'iscritto, che preferisce dividere la posizione complementare, indicando anche diversi indirizzi di corrispondenza e diversi beneficiari in caso di decesso. Laddove il fondo riscontri simili situazioni come si dovrebbe comportare? Si chiede innanzitutto di precisare se tale facoltà relativa all'intestazione di una pluralità di posizioni presso lo stesso fondo sia legittima. In caso di risposta affermativa: il fondo dovrebbe inviare un documento per ogni singola posizione o è necessario unificare le posizioni e inviare un solo documento annuale? Nel secondo caso, laddove siano indicati diversi indirizzi per la corrispondenza, come si dovrebbe scegliere quello a cui spedire, considerando eventuali problemi di privacy?

#### ***Adempimenti***

Si ritiene utile la targettizzazione dei contenuti proposti in base all'età dell'iscritto (cfr. Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia).

È stato chiesto da qualche fondo di valutare se spostare in via generale il termine di invio del 31.3 a maggio o giugno, in modo da poter comunicare dati che siano nel bilancio approvato.

#### ***Schema***

Come via segnalato, l'icona “busta da lettera” per identificare l'e-mail e la pec è di solito associata mentalmente alla posta cartacea e non elettronica, meglio rappresentabile con l'uso della “@”.

### ***Sezione I tuoi dati***

*Data prevista per il pensionamento di vecchiaia:* quali dovrebbero essere le modalità di comunicazione al fondo pensione dell'età attesa per il pensionamento? Sicuramente da escludere è l'età indicata nel questionario di valutazione in fase di adesione atteso che coprirebbe solo i nuovi aderenti e solo se rispondono alla domanda. Inoltre, lasciare all'aderente la possibilità di indicare questa età liberamente potrebbe comportare il rischio di ricevere un dato del tutto irrealistico, comportando la produzione di proiezioni senza valore. Potrebbe essere più utile prevedere esclusivamente l'inserimento di un'età di pensionamento standard indicata dalla Covip.

*Soggetti designati/eredi in caso di premorienza:* si chiede di indicare in modo esplicito i dati identificativi dei beneficiari. Si tratta di una previsione che sembra modificare la facoltà attualmente concessa di riportare l'indicazione di beneficiari/designati, senza dati identificativi, indicando le modalità con cui l'aderente può verificarne l'identità ed effettuare eventuali aggiornamenti. Si chiede pertanto di precisare se le indicazioni fornite da Covip nel 2011 restano valide (cfr <http://www.covip.it/wp-content/uploads/f540.pdf>). In tale occasione, potrebbe cogliersi l'occasione affinché COVIP si esprima rispetto alla validità dei precedenti orientamenti anche alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali (cfr. Sent. C.Cass. n. 19571/2019 del 6 marzo 2019) che hanno previsto l'assegnazione della posizione individuale riscattata per decesso agli eredi che hanno accettato l'eredità.

### ***Sezione Quanto hai finora maturato nella tua posizione individuale***

Si ritiene ottima la schematizzazione per avere le informazioni a colpo d'occhio. Si propone una diversa modalità di rappresentazione tramite icone e di labeling delle diverse voci di entrate e uscite (il soldo con le ali sembrano soldi persi, o un costo, mentre dovrebbero significare anche eventuali prestazioni; il risultato netto della gestione potrebbe essere negativo, e potrebbe creare confusione se associato ad una icona raffigurante una pila di soldi che viene solitamente associata ad una crescita, e non una perdita)

Nella nostra proposta:

- le voci *Entrate contributive* e *Altre Entrate* sono state accorpate in un'unica voce *Hai versato*.
- la voce *Uscite* è stata modificata in *Hai richiesto* e l'icona associata diventa un modulo, poiché l'idea che occorre dare è che questi soldi non sono stati persi, volati via, ma sono stati richiesti e incassati dall'iscritto
- l'icona *Risultato della gestione* è stata modificata con un grafico di andamento che sottolinea la volatilità, a differenza dalla pila di soldi che potrebbe creare nell'iscritto la sola aspettativa di un rendimento positive

### QUANTO HAI FINORA MATURATO NELLA POSIZIONE INDIVIDUALE



### Sezione 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione'

Si apprezza la scelta di inglobare le informazioni sulle proiezioni pensionistiche all'interno di un unico documento, invece che utilizzarne uno separato. Si ritiene tuttavia che l'esposizione delle proiezioni si sia semplificato in modo forse eccessivo.

Nella delibera in consultazione si richiede di indicare all'iscritto che al momento del pensionamento potrebbe avere "€ \*\*\*\*/€ \*\*\*\* annui", indicando insieme sia il valore del montante finale sia la rendita corrispondente. Si ritiene che una simile rappresentazione possa essere fuorviante, perché non è detto che l'aderente sappia interpretare adeguatamente il significato delle due cifre (non ci sono spiegazioni in tal senso nello schema di esempio). Un aderente meno consapevole del funzionamento della previdenza complementare potrebbe anche immaginare di poter avere sia la somma una tantum, sia la rendita annua.

Si consiglia di modificare il testo esposto come segue: “Se continuerai a contribuire, come stai facendo ora, al MOMENTO DEL PENSIONAMENTO potresti accumulare una posizione finale del valore di € \*\*\*\*, che potrà essere convertita in una rendita annua di € \*\*\*\*.

Nell'attuale documentazione prevista per La mia pensione complementare - versione personalizzata vengono riportate tutte le ipotesi di calcolo della proiezione. Nello schema in consultazione, invece, si rimanda a una sezione del sito web. La scelta è sicuramente apprezzabile per il modo in cui semplifica l'esposizione, tuttavia una parte delle ipotesi alla base del calcolo sono specifiche del singolo aderente. Un rimando a una pagina del sito costringerebbe quindi il fondo a predisporre una sezione esplicativa con tutte le possibili ipotesi, lasciando poi al singolo aderente l'onere di valutare la sua personale situazione.

Un'altra problematica è relativa a come completare la sezione laddove non sia possibile calcolare la rendita pensionistica a causa di una posizione pensionistica ridotta e in mancanza di contribuzione. Sul tema si tornerà più nel dettaglio in seguito.

Come indicato per le proiezioni standardizzate nella Nota Informativa, anche per le proiezioni personalizzate si invita a valutare la possibilità di introdurre anche il tema del rischio, sfruttando la semplificazione espositiva per dare informazioni più utili all'aderente.

### ***Sezione 'La tua posizione individuale'***

#### ***Paragrafo 'Come si è formata la tua posizione individuale'***

#### ***Paragrafo 'Come è composta la tua posizione individuale'***

### ***Sezione 'Informazioni di dettaglio sulla tua posizione individuale'***

#### ***Paragrafo 'Dettaglio delle operazioni effettuate nell'anno'***

#### ***Paragrafo 'Cessione del quinto' [eventuale]***

Nell'esempio proposto da Covip non è presente il box sulla cessione del V.

Si suggerisce di inserire l'informazione richiamando anche eventuali pignoramenti e sequestri magari creando un'unica sezione: Cessione del V, pignoramenti e sequestri.

### **Sezione 'Aspetti fiscali'**

La mancata fruizione della deduzione non sempre è connessa al superamento del plafond di deducibilità (ad es. redditi esenti da tassazione) pertanto si propone la seguente modifica: “Ricordati di comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre del corrente anno, l'importo di eventuali contributi che nell'anno precedente non hanno fruito della deduzione fiscale e l'importo dei contributi versati al fondo e derivanti dalla conversione dei premi di risultato erogati in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali, affinché non siano tassati al momento della liquidazione delle prestazioni. Tali importi vanno comunicati anche se versati tramite il datore di lavoro.”. Nello schema di prospetto sarebbe preferibile aggiungere un rigo ad hoc per riportare il dato dei premi di risultato convertiti in contributi.

### **Sezione Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia > Esempio per il calcolo della rata di rendita**

Si suggerisce che sia l'Autorità di vigilanza ad indicare l'età di pensionamento da prendere in considerazione (es. età standard pensione di vecchiaia per dipendenti Inps vigente al momento dell'invio) e di recuperare tra le opzioni da ricordare anche la facoltà di chiedere la RITA in presenza delle condizioni di legge.

Si chiede di precisare se il fondo sia esonerato da tale obbligo informativo verso soggetti che abbiano richiesto la RITA sul totale del montante accumulato.

Si chiede inoltre conferma che il documento debba essere predisposto anche per chi abbia superato l'età per il pensionamento di vecchiaia.

### **Paragrafo 'Informazioni sulla rendita'**

Si suggerisce di modificare la dicitura: *Rendita annua* in *Rendita annua lorda*.

Nelle istruzioni è indicato “*Precisare che non verranno applicate eventuali modifiche relative ai coefficienti di trasformazione in rendita nei casi in cui l'aderente eserciti il diritto alla prestazione pensionistica in forma di rendita nei tre anni successivi alla modifica medesima*”. Si chiede di precisare che questa indicazione riguarda unicamente i fondi pensione aperti e Pip.

Anche in questo caso potrebbe essere problematico produrre le tabelle laddove il fondo non disponga dei coefficienti di trasformazione in rendita per età troppo avanzate. In tal caso il fondo è costretto a ottenere i coefficienti mancanti o deve usare altre opzioni?

Un altro dubbio riguarda il piccolo box sull'esempio del calcolo della trasformazione in rendita. Tale esempio è da considerarsi fisso e uguale per tutte le simulazioni o il fondo lo deve personalizzare utilizzando età di pensionamento e coefficiente relativo alla prima uscita con rendita vitalizia?

*Paragrafo 'Tipologie di rendite previste'*

*Sezione 'Informazioni di carattere generale'*

*Paragrafo 'I rendimenti e la gestione finanziaria'*

*Paragrafo 'I costi'*

*Sezione 'Dove trovare altre informazioni'*

*Paragrafo 'Dove trovare la documentazione informativa'*

*Paragrafo 'Altre informazioni rilevanti'*

*Paragrafo 'Cosa puoi fare nell'area riservata'*

*Paragrafo 'Come contattare ...'*

## **B. Altre informative da fornire in corso d'anno al verificarsi di determinati eventi**

### ***Perdita dei requisiti di partecipazione***

In merito all'informazione circa la facoltà di riscatto o trasferimento da rendere agli iscritti con posizione inferiore ad una mensilità dell'assegno sociale si rileva che il fondo non sempre è a conoscenza tempestivamente della perdita dei requisiti dell'aderente per cui può essere difficoltoso inviare la dovuta informativa in prossimità dell'evento. Inoltre, specie per fondi con adesioni contrattuali le posizioni con importo ridotto potrebbero essere un numero elevato. Si suggerisce pertanto di riportare tale informazione nell'ambito della comunicazione annuale.

### ***Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche della forma pensionistica***

Tale informativa, coerentemente con le previsioni degli schemi di statuto e regolamento delle forme pensionistiche, risulta prescrizione tipica dei fondi aperti e dei Pip per cui si suggerisce di precisare l'ambito di applicazione escludendo fondi negoziali e preesistenti.

### ***Switch nell'ambito della scelta di un percorso life-cycle***

Si suggerisce di eliminare tale indicazione ovvero di fornire tale aggiornamento unicamente nell'ambito della comunicazione annuale e prevedere una notifica esclusivamente nell'area riservata successivamente allo switch, in modo che l'iscritto abbia certezza che l'operazione sia andata a buon fine.

### ***Posizioni nulle***

A tal proposito si suggerisce di uniformare questa prescrizione in considerazione del commento relativo alla indicazione del modulo di adesione, assimilando le prescrizioni previste per tutti i fondi tramite la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, distinguendo le varie casistiche e monitorando eventuali ipotesi di omissioni datoriali.

Si chiede inoltre di precisare le modalità con cui effettuare tale comunicazione e come trattare situazioni pregresse.

## **C. Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita**

### ***Adempimenti***

Il prospetto è trasmesso all'interessato (aderente/avente diritto in caso di premorienza) entro 60 giorni.

### ***Schema***

#### ***Sezione 'I tuoi dati'***

#### ***Sezione 'La posizione individuale maturata'***

#### ***Sezione 'Aspetti fiscali'***

La sezione fiscale è estremamente semplificata. Si potrebbe specificare che lo schema proposto sia meramente facoltativo, dando la possibilità alle forme pensionistiche di fornire maggiori informazioni per garantire la massima trasparenza informativa sui percettori della prestazione circa i calcoli fiscali effettuati.

#### ***Sezione 'L'importo liquidato'***

Si suggerisce di inviare comunicazione distinta relativamente al trasferimento con tutte le informazioni necessarie da trasmettere al fondo di destinazione.

### **D. 'Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita'**

Si suggerisce di uniformare questo titolo del prospetto riportato nelle istruzioni generali rispetto allo schema Covip pubblicato singolarmente in cui si parla di "Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in capitale e in rendita". Più in generale, trattandosi dell'informativa da trasmettere anche nel caso di percezione anche parziale della pensione in rendita, il titolo potrebbe essere "Prospetto di liquidazione della prestazione pensionistica in caso di conversione totale o parziale della posizione in rendita". Inoltre, in caso di percezione della prestazione sia in capitale che in rendita si suggerisce di consentire di inviare in un secondo momento le informazioni relative all'importo della prima rata di rendita, limitandosi a inviare inizialmente solo il prospetto della parte di montante erogato in capitale e di quella che sarà convertita in rendita. Si suggerisce in ogni caso di fissare il termine in almeno 60 giorni.

#### ***Adempimenti***

#### ***Schema***

#### ***Sezione 'I tuoi dati'***

#### ***Sezione 'La posizione individuale maturata'***

#### ***Sezione 'Aspetti fiscali'***

#### ***Sezione 'L'importo trasformato in rendita'***

### **E. 'Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione'**

### ***Adempimenti***

Viene richiesto di predisporre il Prospetto delle prestazioni pensionistiche su base annuale e trasmetterlo all'interessato entro il 31 marzo. Si osserva che nel caso in cui la rendita erogata sia una rendita assicurativa, la data del 31 marzo potrebbe non essere coincidente con la data di ricorrenza annuale/rivalutazione della rendita e pertanto si chiede all'Autorità di tener conto di tale aspetto che riguarda tutti i fondi negoziali e preesistenti che abbiano stipulato una convenzione assicurativa della rendita.

Si suggerisce di precisare che l'esistenza della convenzione assicurativa sia sufficiente per assegnare alla compagnia stessa l'esecuzione degli adempimenti informativi.

### ***Schema***

Si suggerisce di rendere più completa la rappresentazione del prelievo fiscale sulle rate di rendita erogate nel corso dell'anno di riferimento.

L'indicazione presente nel prospetto: "La tua rendita cresce di anno in anno per effetto dell'applicazione di un tasso annuo di rivalutazione" andrebbe modificata indicando "varia" anziché "cresce".

Si suggerisce di chiarire indicazione: "Fornire ai beneficiari informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione". Cosa si intende per assunzione del rischio di investimento?

## **Sezione V – Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche**

### **1. Premessa**

### **2. Ambito di applicazione**

Si suggerisce di fornire indicazioni sui tempi di adeguamento previsti per fondi pensione che fino all'entrata in vigore delle presenti disposizioni non erano tenuti a sviluppare tali prospetti.

### 3. Variabili utilizzate per la costruzione di proiezioni pensionistiche personalizzate

Le regole da seguire nell'elaborazione delle proiezioni non sono cambiate rispetto all'attuale normativa. Se da un lato questa scelta è utile a mantenere una confrontabilità delle proiezioni con il passato, potrebbe essere utile immaginare di aggiornare alcune impostazioni anche alla luce delle novità normative e all'evoluzione dei mercati finanziari e dell'esperienza del settore in questi anni.

Una delle problematiche emerse nella produzione delle proiezioni è relativa alle posizioni di importo esiguo e con una sospensione della contribuzione. In talune circostanze, la proiezione senza nuova contribuzione, ma con applicazione dei costi della forma complementare, porta all'esaurimento del montante prima del raggiungimento dell'età di uscita, con conseguente impossibilità di calcolare la rendita finale.

La prassi ha finora gestito queste situazioni con l'invio agli iscritti di una versione standardizzata de La mia pensione complementare nei casi in cui non era possibile produrre la versione personalizzata. Con l'eliminazione del documento dedicato sarebbe utile indicare con certezza ai fondi pensione come gestire queste situazioni.

Un altro aspetto la cui importanza è emersa solo di recente è la gestione delle proiezioni per i lavoratori che hanno richiesto la RITA. Dal momento che la proiezione dovrebbe avere come output finale la rendita assicurativa pensionistica, si ritiene che la quota di posizione individuale convertita in RITA non debba essere considerata ai fini del calcolo, per non rischiare di mostrare al lavoratore un montante finale e una rendita pensionistica che di fatto non potrà avere. La quota convertita in RITA, pur essendo ancora investita presso il fondo in attesa di essere liquidata, andrebbe considerata come un riscatto o un'anticipazione già erogata.

Laddove la conversione in RITA sia parziale, la proiezione potrà essere effettuata sulla parte di montante ancora libera. Resta invece il dubbio su come gestire la proiezione nel caso in cui l'iscritto abbia convertito in RITA tutta la posizione, di fatto azzerando le risorse che potranno essere convertite in rendita.

Per quanto riguarda le ipotesi di rendimento con cui costruire la proiezione, l'Autorità ha deciso di mantenere inalterati i tassi reali del 2% (per le obbligazioni) e del 4% (per le azioni). Queste due asset class, che potevano coprire gran parte degli investimenti delle forme pensionistiche di nuova istituzione, potrebbero non bastare nel momento in cui l'obbligo delle proiezioni viene esteso anche

ai fondi preesistenti che hanno investimenti immobiliari. Sarebbe opportuno indicare un rendimento specifico o anche dare indicazioni per inquadrarli in una delle asset class già individuate.

Se nel 2008 questi rendimenti erano forse molto prudentiali, considerando l'andamento dei mercati, oggi potrebbe invece risultare troppo ottimistici. L'Autorità potrebbe valutare l'opportunità di rivedere tali ipotesi alla luce delle attuali aspettative sui rendimenti futuri.

Come indicato nelle precedenti sezioni, la semplificazione dell'esposizione dei risultati delle proiezioni potrebbe essere anche occasione per riprendere le riflessioni circa l'introduzione nelle proiezioni anche l'elemento del rischio<sup>1</sup>, in particolare alla luce di quanto detto sopra in materia di rendimenti, seguendo al contempo le indicazioni che giungono dalla stessa Eiopa nelle consultazioni in materia di trasparenza nelle comunicazioni delle forme di previdenza complementari. In tal caso sarebbe quindi necessario dare indicazioni ai fondi pensione su come gestire questa variabile, anche alla luce di quanto raccolto durante la pubblica discussione sul documento "La rappresentazione del rischio nella stima della pensione complementare".

L'Autorità ha mantenuto la tavola di mortalità IPS55 come base per il calcolo della rendita pensionistica laddove il fondo non possa o non debba utilizzare le proprie condizioni di conversione. Il mercato è tuttavia ormai passato completamente alla A62 e quindi quasi tutte le convenzioni in rendita sono attualmente effettuate utilizzando le proprie condizioni, in quanto peggiorative rispetto alla tavola Covip.

Se la ratio è che le condizioni Covip siano le più prudentiali, potrebbe essere utile aggiornare le ipotesi e utilizzare una tavola A62, aumentando però la quota femminile in caso di utilizzo di tavole unisex. Nella prassi del mercato, quasi tutte le tavole unisex utilizzate dai fondi pensione hanno una quota femminile superiore a quella maschile e in ogni caso superiore al 40%.

---

<sup>1</sup> Cfr. Documento Covip febbraio 2013 "La rappresentazione del rischio nella stima della pensione complementare"  
<http://www.covip.it/wp-content/uploads/Discussion-Paper-La-rappresentazione-del-rischio-v20130221.pdf>

#### **4. Istruzioni per l'elaborazione delle proiezioni pensionistiche fornite periodicamente nell'ambito del 'Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo'**

Si indica di considerare il prelievo fiscale sui rendimenti in base alla normativa vigente. In precedenza l'Autorità aveva invece specificato come le proiezioni dovessero sempre considerare un'aliquota del 20%. Questa indicazione resta valida o il fondo deve calcolare un'aliquota di tassazione che tenga conto della quota di titoli di stato effettiva nell'investimento? Come dovrebbe applicare nel dettaglio questo calcolo?

#### **5. Istruzioni per l'elaborazione delle proiezioni pensionistiche standardizzate fornite nell'ambito della Nota informativa**

#### **6. Altre procedure per la proiezione della prestazione pensionistica complementare**

## **Sezione VI – Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti**

### **1. Premessa**

Come già indicato in sede di commenti alle Direttive (cfr. consultazione del 28 marzo 2019), pur apprezzando lo stimolo all'utilizzo delle tecnologie informatiche per il miglioramento dei rapporti con gli aderenti, occorre evidenziare che, trattandosi di implementazioni non richieste dalla normativa primaria, potrebbe essere opportuno assegnare tempi congrui, distinguendo quanto debba intendersi oggetto di attuazione obbligatoria generalizzata da quanto invece è da considerarsi un'auspicabile buona pratica, soprattutto avuto riguardo a fondi pensione di limitate dimensioni o con caratteristiche particolari.

Nel dettaglio, alcune delle funzionalità interattive proposte, sicuramente positive, per determinate tipologie di fondi possono comportare costi di implementazione certi e consistenti a fronte di una maggiore utilità per gli aderenti non necessariamente elevata (si pensi, ad esempio, a fondi di piccole dimensioni, dotati di efficienti strutture di prossimità agli aderenti, per i quali l'interattività dell'area potrebbe non rappresentare un vero valore aggiunto).

## 2. Ambito di applicazione

Si suggerisce di concedere tempi di adeguamento congrui per fondi pensione che devono adeguare le proprie procedure alle presenti prescrizioni, tenendo in debita considerazione lo sviluppo e la predisposizione di sistemi di monitoraggio telematici sulla attendibilità della documentazione trasmessa e sulla provenienza delle richieste (di liquidazione, designazione aventi titolo al riscatto per decesso ecc...).

## 3. Caratteristiche del sito web

### 3.1 Sito web – area pubblica

Nell'ambito dell'elenco dei documenti da pubblicare, oltre al Documento sul sistema di governo, sono richiamate, separatamente, le “informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione”. Visto che nello Schema di Direttive alle forme pensionistiche complementari in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 e nello Schema delle Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti adottate ai sensi dell'art. 5-decies comma 1 D.LGS. 252/2005, il Documento sul sistema di governo dovrà contenere, tra l'altro informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy adottata con riferimento alla politica di remunerazione (del Responsabile per i fondi pensione aperti e, se del caso, delle funzioni fondamentali), si suggerisce di eliminare tale richiesta al fine di evitare duplicazioni documentali.

L'elenco dei documenti da rendere disponibili prevede in conclusione “ogni altro documento che, in base alla normativa, deve essere pubblicato sul sito *web* della forma”. A tal proposito si suggerisce di eliminare tale indicazione e rendere esaustivo l'elenco dei documenti che in base alla normativa devono essere oggetto di pubblicazione.

Piuttosto che prevedere l'obbligo della modalità “responsive”, si suggerisce di chiedere di rendere le informazioni presenti sul sito web desktop disponibili in modo adeguato e fruibile anche attraverso dispositivi mobili. In questo modo viene lasciata aperta la possibilità ai Fondi di utilizzare tecnologie differenti in base alla platea di riferimento e agli strumenti già in essere (App, siti mobile). Inoltre, ancorarsi in modo obbligatorio ad una determinata tecnologia (responsive) rischia di rendere obsoleta la norma in breve tempo data la velocità di innovazione del web.

Si suggerisce di precisare che il regolamento elettorale, se parte integrante degli accordi istitutivi, non è un documento del fondo pensione.

### 3.2 Sito web – area riservata

Prevedere una implementazione graduale delle diverse funzioni dispositive, data la complessità dell'attività e l'onere che i fondi debbono sostenere è quantomai necessario. L'accesso telematico alle diverse funzioni impone infatti un livello di sicurezza più alto rispetto all'attuale (user e password); dovrà necessariamente essere costruito un sistema di terzo accesso - come è oggi nel sistema bancario - a garanzia e tutela dei fondi e degli iscritti. Si suggerisce, quindi, di specificare i presidi di sicurezza per la gestione telematica delle pratiche in modo da rendere più veloce l'istruttoria da parte dei fondi pensione.

Inoltre, data l'eterogenità dei fondi pensione si suggerisce di prevedere una implementazione delle funzioni telematiche differenziata in base alla tipologia di fondo pensione, prevedendo una gradualità nella sistematizzazione delle procedure telematiche che possa risultare proporzionale alle dimensioni e al numero degli iscritti del singolo fondo pensione.

A tal fine si reputa opportuno prevedere che siano obbligatorie per tutti esclusivamente le funzioni informative relative alla posizione individuale, (evitando comunque duplicazioni rispetto a quanto esposto nell'area pubblica, cfr. le due sezioni “Informazioni utili nel corso della fase di accumulo” e “Novità intervenute nel corso dell'anno”), da mantenere anche oltre la chiusura della posizione entro il termine indicato dalle disposizioni Covip.

Per il resto si dovrebbe consentire un esonero dall'obbligatorietà delle restanti previsioni dettate dalla presente sezione per quei fondi che forniscano ragioni giustificative legate alle limitate dimensioni o a specifiche proprie caratteristiche (es. presenza territoriale).

Desti perplessità la trasmissione di reclami attraverso la compilazione di moduli o schede on-line all'interno dell'area riservata vista l'eterogeneità dei soggetti che possono presentare reclami.

Nell'elenco della documentazione da rendere disponibile all'aderente si suggerisce di inserire anche la CU.

L'obbligo di mettere a disposizione un'area riservata con grossa capacità di archiviazione (si immagini per un aderente che partecipa oltre 30 anni) potrebbe determinare un notevole aumento dei costi di gestione. Inoltre, un'archiviazione del genere non appare in linea con quanto messo a disposizione dagli altri operatori finanziari (ad es. banche), i quali prevedono una cancellazione automatica dei documenti, decorso un ragionevole arco temporale. Resta fermo che ove richiesti, i necessari documenti possono essere forniti dal fondo.

Sarebbe infine necessario che la COVIP esplicitasse con maggiore chiarezza quali dovrebbero essere le effettive funzionalità dell'utenza fittizia prevista per gli organi di controllo e per l'Autorità stessa.

Si suggerisce di precisare se l'esonero per i fondi pensione preesistenti rivolti esclusivamente a pensionati si può intendere esteso anche per le singole sezioni all'interno di un Fondo.

Per chi accede alla rendita si chiede specificare come gestire l'area riservata.

Inoltre, per il fondo che abbia attivato le funzioni telematiche interattive si chiede di precisare la possibilità di eliminare l'alternativa cartacea.

#### **4. Adesioni on-line**

Si suggerisce di precisare che è ammessa la possibilità di inviare in copia il modulo via pec o mediante posta elettronica ordinaria, sia da parte degli incaricati della raccolta delle adesioni che dai singoli aderenti in caso di adesione via web, fermi restando i dovuti presidi e controlli.

#### **5. Utilizzo della posta elettronica certificata**

Si suggerisce di riservare l'utilizzo della pec alle comunicazioni ufficiali tra fondi pensione, con l'autorità di vigilanza e con terzi in possesso di pec (aziende e loro consulenti, legali, società finanziarie). L'utilizzo della pec per gestire le richieste degli aderenti non appare funzionale - la trasmissione di un modulo scansionato in allegato da una pec privata a quella del fondo pensione

non conferisce a detto documento una maggiore valenza probatoria, se non sottoscritto con firma digitale - e dunque non andrebbe favorito.

Inoltre, attualmente i fondi pensione hanno creato diversi indirizzi pec (ad es: aziende.fondopensione@pec.it, liquidazioni.fondopensione@pec.it) in modo da segmentare i flussi di comunicazione in entrata e in uscita in base agli uffici referenti delle single richieste. L'inserimento obbligatorio di tutti gli indirizzi pec del fondo su carta intestata e sito web potrebbe disorientare l'iscritto anzichè facilitarlo nella comunicazione, portandolo all'utilizzo indistinto di tutti gli indirizzi pec individuati.